



## OSSERVA

Prima di operare una valutazione in ordine alla accoglibilità della domanda volta ad ottenere l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti occorre tracciare brevemente i profili di un istituto del tutto innovativo nel panorama delle procedure concorsuali; giova preliminarmente evidenziare che la previsione di siffatto istituto va collocata storicamente nell'ottica di un tentativo del legislatore di attenuare i profili officiosi delle procedure concorsuali privilegiando quelli pattizi (si consideri in proposito che è stata esclusa l'iniziativa d'ufficio del giudice ai fini della dichiarazione di fallimento, che il controllo del Collegio in tema di autorizzazione alla apertura della procedura di concordato preventivo-secondo l'indirizzo prevalente-è divenuto di minor pregnanza non essendo stata ribadita la ricorrenza del requisito del controllo in ordine alla convenienza del concordato preventivo e alla meritevolezza del debitore ai fini della concessione del predetto beneficio e, da ultimo, che lo stesso accordo di ristrutturazione dei debiti rappresenta il trionfo dell'autonomia privata in ambito concorsuale).

In altri termini pare di arguire che agli organi giurisdizionali non è più richiesto di tutelare in via principale gli interessi dei soggetti coinvolti nella crisi di impresa-provedendo a ricercare l'esistenza di profili di insolvenza a carico degli imprenditori al fine di rendere "sano" il mercato e di dirigere e vigilare sul buon andamento della gestione delle procedure concorsuali-, sibbene di ergersi a garanti del rispetto delle regole prescelte dai soggetti privati decidendone gli eventuali conflitti.

Tanto precisato mette conto considerare che la collocazione sistematica della disposizione ex art. 182 bis L.F. nel titolo III° (del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione) e nel Capo V° (dell'omologazione e dell'esecuzione del concordato preventivo. Degli accordi di ristrutturazione di debiti) potrebbe dar adito a perplessità esegetiche sino a ritenere che l'accordo di ristrutturazione sia una species del genus concordato preventivo ovvero abbia affinità notevoli con la procedura concorsuale da ultimo indicata.

Siffatta postulazione appare destituita di fondamento sol che si ponga attenzione al dettato letterale dell'art. 182 bis L.F. che recita espressamente: "Il debitore può depositare, con la dichiarazione e la documentazione di cui all'articolo 161, un accordo di ristrutturazione dei debiti stipulato con i creditori rappresentanti almeno il 60% dei crediti unitamente ad una relazione redatta da un esperto

sull'attuabilità dell'accordo stesso, con particolare riferimento alla sua idoneità ad assicurare il regolare pagamento dei creditori estranei.

L'accordo è pubblicato nel registro delle imprese: i creditori ed ogni altro interessato possono proporre opposizione entro trenta giorni dalla pubblicazione. Il Tribunale, decise le opposizioni, procede all'omologazione in camera di consiglio con decreto motivato.

Il decreto del tribunale è reclamabile alla corte di appello ai sensi dell'articolo 183, in quanto applicabile, entro quindici giorni dalla sua pubblicazione nel registro delle imprese. L'accordo acquista efficacia dal giorno della sua pubblicazione nel registro delle imprese".

La mera lettura del dettato normativo, interpretata secondo i consueti canoni ermeneutici, rende palesi le peculiarità della procedura ex art. 182 bis. L.F. rispetto a quella di concordato preventivo; ed infatti:

a) il concordato preventivo (e non anche l'accordo di ristrutturazione dei debiti) richiede quale presupposto la ricorrenza dello stato di crisi imprenditoriale;

b) l'attivazione della procedura di concordato preventivo determina quale conseguenza la sospensione delle azioni esecutive individuali proposte nonché la riunione (id est l'assorbimento) al fascicolo della procedura minore di quelli recanti le istanze volte a invocare l'apertura della procedura fallimentare; diversamente la procedura ex art. 182 bis L.F. non impedisce in alcun modo la prosecuzione delle procedure esecutive individuali intraprese, ha un suo corso processuale autonomo e viene trattata separatamente e anche non contestualmente e coevamente con le istanze di fallimento (essendo ben possibile che venga omologato un accordo di ristrutturazione di debiti di un'impresa in bonis così come può esser aperta la procedura fallimentare anche a seguito dell'omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti);

c) la volontà della maggioranza votante (chirografari e privilegiati che abbiano optato per l'esercizio del voto) nel concordato preventivo vincola la minoranza dissenziente mentre nell'accordo di ristrutturazione dei debiti i non aderenti all'accordo hanno diritto di esser pagati regolarmente e cioè in forma integrale e alla scadenza delle rispettive ragioni di credito;

d) il concordato preventivo trova attuazione a seguito dell'approvazione del ceto creditorio e dell'omologazione da parte del Tribunale mentre l'accordo di ristrutturazione dei debiti acquista efficacia dal giorno della sua pubblicazione nel registro delle imprese essendo risolutivamente condizionato all'esito favorevole delle opposizioni avverso l'accordo medesimo e alla mancata omologazione;

e) la procedura di concordato preventivo è un beneficio accordato al debitore il quale, con l'accordo della maggioranza qualificata dei creditori e con il controllo positivo del Tribunale, acconsente ad una definizione della propria esposizione debitoria anche a mezzo della cessione dei propri beni (mobili ed immobili, crediti, partecipazioni, ecc...) mentre l'accordo di ristrutturazione dei debiti, nell'ipotesi di mancata radicazione della procedura fallimentare, costituisce una pattuizione in ordine alla riduzione e alla moratoria dei debiti laddove, una volta intervenuta la procedura concorsuale maggiore, dà diritto alla esenzione dalla evocazione giudiziale in sede di revocatoria dei crediti ai sensi della lettera e) dell'art. 67 3° comma L.F..

Operate siffatte precisazioni e chiarito, pertanto, che la procedura relativa all'accordo di ristrutturazione dei debiti è ontologicamente difforme da quella del concordato preventivo, mette conto verificare se, nel caso in esame, ricorrano i requisiti utili ai fini dell'omologazione del cennato accordo; giova preliminarmente significare che la proposta posta all'attenzione del Collegio risulta gravemente carente laddove non viene esplicitata la previsione di regolare pagamento dei creditori non aderenti (intendendosi, a parere del Tribunale, per regolare pagamento - si ribadisce - quello da effettuarsi alle scadenze concordate e in forma integrale); ma ancor più la proposta formulata si appalesa carente allorquando viene adottato l'erroneo criterio (prescelto nella relazione ex art. 182 bis L.F. dall'esperto sull'attuabilità dell'accordo medesimo) di ritenere che almeno il 60% dei creditori aderenti debba esser rappresentato dal solo ceto creditorio munito di titolo esecutivo.

Contestata siffatta incongruenza in camera di consiglio all'udienza collegiale del 4/7/06 è stato concesso termine sino al 25/09/06 al fine di consentire al debitore e all'esperto "di poter ridisegnare l'intera debitoria", ma all'udienza collegiale del 28/09/06 non è stata depositata documentazione utile ai fini invocati (al contrario essendo stato depositato lo stato patrimoniale e il conto economico dall'1/1/05 al 28/12/05 palesanti passività correnti per E. 648.200,52 a fronte della esposizione debitoria indicata nella relazione allegata al ricorso ex art. 182 bis L.F. pari ad E. 144.194,87).

Non essendo, pertanto, neppure previsto il pagamento dei creditori aderenti rappresentanti almeno il 60% della esposizione debitoria, va, anche sotto questo ulteriore profilo negata l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione con ogni conseguenziale provvedimento.

In ragione della mancata costituzione di controinteressati pare equo dichiarare irripetibili le spese di procedura.

PQM

Respinge la istanza volta ad ottenere la omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis L.F. proposta in data 21/02/06 dichiarando irripetibili le spese di procedura.  
Roma, 4 ottobre 2006

IL PRESIDENTE